

Ordinanza sui binari di raccordo (OBR)

del 26 febbraio 1992 (Stato 28 marzo 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 22 della legge federale del 5 ottobre 1990¹ sui binari di raccordo;
visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie;

...³

visti gli articoli 18, 19 e 38 della legge federale del 22 marzo 1985⁴ concernente i dazi sui carburanti,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. la pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo e dei relativi impianti;
- b. la concessione di aiuti finanziari per la costruzione e il rinnovo di binari di raccordo.

Art. 2⁵

Art. 3 Svolgimento dell'esercizio ferroviario e estensione futura degli impianti ferroviari

Lo svolgimento dell'esercizio ferroviario e l'estensione futura degli impianti ferroviari non sono compromessi segnatamente se il raccordo corrisponde alle concezioni della ferrovia in materia di costruzione ed esercizio.

Art. 4 Raccordo su tronco aperto

Su tronco aperto non viene di regola concesso alcun raccordo.

RU 1992 573

¹ RS 742.141.5

² RS 742.101

³ Lemma abrogato dal n. II 23 dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 704).

⁴ RS 725.116.2

⁵ Abrogato dal n. I 4 dell'O del 22 dic. 1993 conc. le misure di risparmio 1993 (RU 1994 10).

Sezione 2: Pianificazione e costruzione di binari di raccordo

Art. 5 Provvedimenti di pianificazione territoriale

¹ La costruzione di un binario di raccordo presuppone un piano di utilizzazione che stabilisca i dettagli del progetto come per un permesso di costruzione.

² Se per l'esistente piano d'utilizzazione è previsto un allacciamento con binari di raccordo ed il progetto non richiede espropriazioni, è sufficiente un permesso di costruzione.

³ La procedura d'emanazione del piano d'utilizzazione o di rilascio del permesso di costruzione è retta dal diritto in materia di pianificazione territoriale, salvo deroga prevista dalla legge federale del 5 ottobre 1990⁶ sui binari di raccordo (legge) o dalla presente ordinanza.

Art. 6 Decisione di massima circa il raccordo

¹ L'autorità pianificatoria o il raccordando che intende presentare una domanda di costruzione per un binario di raccordo chiede alla ferrovia di pronunciarsi sulla concessione del raccordo.

² Se la ferrovia rifiuta la concessione del raccordo, l'autorità o un raccordando può, entro 30 giorni, esigere che l'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) emani una decisione formale sull'obbligo di concedere il raccordo.

Art. 7⁷ Esposizione pubblica dei piani

L'esposizione pubblica del piano d'utilizzazione o della domanda di costruzione comprende, oltre ai documenti prescritti dal diritto cantonale, i piani e i dati di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000⁸ concernente la procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari e alle direttive emanate dall'Ufficio federale. Sono fatte salve le semplificazioni che non pregiudicano i diritti delle parti.

Art. 8 Consenso dell'autorità di vigilanza

¹ L'approvazione del piano d'utilizzazione o il rilascio del permesso di costruzione da parte dell'autorità competente presuppone il consenso dell'autorità di vigilanza. A tal fine, l'autorità competente trasmette all'autorità di vigilanza i documenti dell'esposizione pubblica dei piani nonché le eventuali opposizioni.

² L'autorità di vigilanza sente la ferrovia.

³ L'autorità di vigilanza dà o nega il proprio consenso mediante decisione formale indipendente.

⁶ RS 742.141.5

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 10 n. 3 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (RS 742.142.1).

⁸ RS 742.142.1

Art. 9 Inizio della costruzione

¹ La costruzione può essere iniziata soltanto quando l'approvazione del piano d'utilizzazione o il permesso di costruzione è passato in giudicato.

² È fatto salvo l'articolo 14 capoverso 3.

**Sezione 3:
Esercizio, adeguamento e eliminazione di dispositivi di raccordo****Art. 10** Autorizzazione d'esercizio

¹ La domanda di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio dev'essere presentata all'autorità di vigilanza il più tardi tre mesi prima della data prevista per l'inizio dell'esercizio.

² L'autorizzazione può essere revocata qualora non sia più garantito un esercizio sicuro dell'impianto di raccordo, segnatamente a causa di manutenzione lacunosa.

Art. 11 Prescrizioni di servizio

Il raccordato deve attenersi alle prescrizioni di servizio (prescrizioni d'esercizio e di sicurezza) della ferrovia. Queste devono essere presentate per tempo all'autorità di vigilanza, al più tardi tuttavia tre mesi prima della data prevista per la messa in servizio.⁹

Art. 12 Adeguamento e eliminazione

¹ Se è necessario procedere all'adeguamento del dispositivo di raccordo, la ferrovia deve informarne il più presto possibile il raccordato. L'eliminazione del raccordo dev'essere comunicata e motivata per scritto al raccordato, di regola con preavviso di un anno.

² L'articolo 3 si applica per analogia.

Sezione 4: Aiuti finanziari**Art. 13¹⁰** Mezzi disponibili

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni¹¹, in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze, allestisce un programma di pagamento pluriennale che tiene conto di criteri economici, dell'ur-

⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I 5 dell'O del 18 dic. 1995 che riduce la densità normativa nel settore dei trasporti pubblici (RU **1996** 146).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 dic. 1993 (RU **1994** 10).

¹¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

genza delle presumibili domande nonché degli imperativi della protezione dell'ambiente.

Art. 14 Condizioni

¹ Aiuti finanziari possono essere concessi per la costruzione e il rinnovo di binari di raccordo, non però per la manutenzione di quelli già esistenti.

² Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto se il raccordo permetterà di trasportare almeno i seguenti carichi annui:

- a. 7500 tonnellate o 450 vagoni per i raccordi di stazioni che trasbordano almeno 20 000 tonnellate all'anno;
- b. 12 000 tonnellate o 720 vagoni per i raccordi di stazioni il cui volume totale trasbordato ogni anno è inferiore a 20 000 tonnellate nonché per i raccordi autorizzati eccezionalmente su tratta all'aperto.¹²

³ A costruzione iniziata non vengono più assegnati aiuti finanziari, eccetto che l'Ufficio federale abbia eccezionalmente autorizzato l'inizio anticipato dei lavori dopo la presentazione della domanda d'aiuto.

Art. 15 Importo

¹ Gli aiuti finanziari ammontano:

- a. per i binari principali, al minimo 50 per cento e al massimo 60 per cento dei costi computabili;
- b. per i binari di collegamento e di carico, dal 40 al 50 per cento dei costi computabili. In casi eccezionali, segnatamente se la costruzione del binario richiede adeguamenti particolarmente dispendiosi alla rete ferroviaria, l'Ufficio federale può aumentare l'aiuto fino al 60 per cento dei costi computabili.¹³

² Per determinare l'aliquota, l'Ufficio federale considera:

- a. per i binari principali, il numero presumibile dei raccordati;
- b. per i binari di collegamento e di carico, il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi;
- c. l'importo dei costi computabili.

³ La Confederazione riduce gli aiuti finanziari federali se, sommati ad altre prestazioni dei poteri pubblici e delle imprese ferroviarie, risultassero superiori al 90 per cento dei costi computabili.

⁴ Gli aiuti finanziari inferiori ai 50 000 franchi non vengono versati.¹⁴

¹² Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 10).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 10).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 10).

Art. 16 Costi computabili

¹ Sono computabili i costi di progettazione, preparazione e costruzione dei binari di raccordo nonché tutte le spese d'equipaggiamento ferroviario fisso.

² Per il rinnovo di binari già esistenti è tenuto conto soltanto della metà dei costi computabili. È computabile soltanto il risanamento integrale di una tratta.¹⁵

³ Non sono computabili:

- a. i costi dei mezzi di trazione;
- b. i costi degli impianti di trasbordo e delle pese per carri;
- c. i contributi d'esercizio delle ferrovie per contenza conformemente al contratto;
- d. le indennità a autorità e commissioni, nonché i costi d'acquisizione e di remunerazione dei crediti di costruzione.

Art. 17 Ordine delle priorità

Se v'è da presumere che i mezzi disponibili non bastino per tener conto di tutte le domande già presentate o probabili, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni fissa le priorità (art. 13 della L sui sussidi del 5 ott. 1990¹⁶).

Art. 18 Domanda

¹ La domanda d'aiuto finanziario dev'essere presentata all'Ufficio federale, corredata dei seguenti documenti:

- a. piano d'utilizzazione o permesso di costruzione;
- b. preventivo;
- c. dati su contributi assegnati da imprese ferroviarie e Cantoni nonché su altre prestazioni supplementari dei poteri pubblici;
- d. per i binari principali, il numero presumibile dei raccordati; per i binari di collegamento e di carico, il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi.

² L'Ufficio federale può, se del caso, esigere altri documenti.

Art. 19 Assegnazione

¹ L'Ufficio federale emana una decisione d'assegnazione, che stabilisce in particolare:

- a. l'aliquota, i costi computabili e l'importo massimo dell'aiuto finanziario;
- b. il termine per l'inizio della costruzione;

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 10).

¹⁶ RS 616.1

c. il numero presumibile dei raccordati o il volume di trasporto preventivato (art. 16 cpv. 2).

² Il termine per l'inizio della costruzione è fissato di regola a tre anni dopo la decisione. L'assegnazione decade se il richiedente non inizia la costruzione entro il termine fissato. In casi giustificati, l'Ufficio federale può prorogare il termine di due anni al massimo.

³ Se, nel singolo caso, l'aiuto da assegnare supera i 3 milioni di franchi, l'Ufficio federale agisce d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

⁴ L'Ufficio federale tiene un compendio degli aiuti assegnati e dei pagamenti.

Art. 20 Versamento

¹ L'Ufficio federale dispone il versamento dell'aiuto finanziario dopo aver esaminato il conteggio finale.

² Su richiesta, possono essere concessi acconti fino all'80 per cento dell'aiuto finanziario, a seconda dell'avanzamento dei lavori e delle fatture pagate.

Art. 21 Esigibilità

¹ L'aiuto finanziario è esigibile sei mesi dopo la presentazione del conteggio finale all'Ufficio federale.

² Se l'Ufficio federale emana una decisione formale di versamento, l'aiuto finanziario diventa esigibile con il passaggio in giudicato della medesima.

Art. 22 Osservanza delle condizioni

¹ L'Ufficio federale sorveglia l'osservanza delle condizioni cui è subordinato l'aiuto finanziario.

² La ferrovia comunica annualmente all'Ufficio federale il volume di trasporto e il numero di carri completi dei binari di raccordo finanziati con l'aiuto federale. Gli comunica inoltre i binari di raccordo definitivamente abbandonati.

Art. 23 Restituzione

¹ Si esigerà la restituzione dell'aiuto finanziario se entro cinque anni:

- a. un binario di raccordo non viene utilizzato dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio;
- b.¹⁷ non è raggiunto il volume minimo di trasporto secondo l'articolo 14 capoverso 2.

² Si esigerà la restituzione proporzionale se:

- a. entro cinque anni dall'inizio dell'esercizio, il numero dei raccordati o il volume di trasporto stabiliti nella decisione d'assegnazione non sono raggiunti;

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 10).

b. il binario di raccordo è definitivamente abbandonato.

³ In caso di restituzione proporzionale, l'importo da restituire si riduce linearmente sino a zero sull'arco di vent'anni, in funzione del progredire della durata d'esercizio.

⁴ Sugli importi da restituire giusta i capoversi 1 e 2 lettera a è riscosso un interesse annuo del 5 per cento a decorrere dal versamento.

⁵ Su richiesta del raccordato, l'Ufficio federale può, in casi giustificati, prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2. Sente dapprima la ferrovia.

Sezione 5: Espropriazione

Art. 24

¹ Se è necessaria un'espropriazione, l'autorità competente procede, simultaneamente all'esposizione pubblica dei piani (art. 7), agli avvisi personali giusta l'articolo 31 della legge federale sull'espropriazione ¹⁸.

² Le opposizioni all'espropriazione e le istanze di modifica dei piani devono essere proposte nell'ambito della procedura cantonale di allestimento o modifica del piano d'utilizzazione.

³ La procedura d'espropriazione serve unicamente alla notificazione e all'esame delle pretese secondo gli articoli 36 e 37 della legge federale sull'espropriazione.

⁴ Il presidente della commissione di stima apre la procedura d'espropriazione se l'espropriante lo chiede esibendo il piano d'utilizzazione approvato.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 23 aprile 1986¹⁹ sui contributi per i raccordi ferroviari privati è abrogata.

² L'ordinanza del 19 ottobre 1988²⁰ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è modificata come segue:

Allegato n. 12.3

...

¹⁸ RS 711

¹⁹ [RU 1986 750]

²⁰ RS 814.011. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

³ L'ordinanza del 1° luglio 1987²¹ sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti è modificata come segue:

Art. 45 Binari di raccordo

...

Art. 26 Disposizioni transitorie

¹ La costruzione dei binari di raccordo per i quali una domanda di rilascio del permesso di costruzione era già stata presentata al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è retta dal diritto previgente.

² Le domande d'aiuto finanziario presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono decise secondo il diritto previgente.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 1992.

²¹ [RU 1987 1052 1795, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 n. I3 470 art. 55 cpv. 3. RU 1999 754 all. n. 1]